

**DELIBERAZIONE N. 119 DEL 05/12/2019**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022.**

L'anno 2019, il giorno 05 del mese di Dicembre alle ore 08:40, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE
CINTI MONICA	SINDACO	P
ZANARINI STEFANO	VICE SINDACO	P
FABBRI BARBARA	ASSESSORE	P
REINA ALICE	ASSESSORE	A
IODICE MARIA CONCETTA	ASSESSORE	P
MONTI GIANLUCA	ASSESSORE	P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.

Il Sig. Monica Cinti assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che, all'inizio del punto, alle ore 10,00, esce l'Assessora Fabbri.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 92 in data 27.12.2018, avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021 (articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)", esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 in data 27.12.2018, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (articolo 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e articolo 10 Decreto Legislativo n. 118/2011)", esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 120 in data 27.12.2018, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (articolo 169 del D.Lgs. n. 267/2000)", esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- l'articolo 39, c. 1, della L. 27.12.1997, n. 449, stabilisce che gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999;
- il c. 19 del citato articolo prevede, per gli Enti Locali, l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi suddetti finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 20, della L. n. 488 del 23.12.1999, che ha modificato e integrato parzialmente, con il comma 20 bis, il citato articolo 39 della L. 27.12.1997, n. 449, ha ribadito che l'obiettivo degli Enti Locali deve essere quello di programmare le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

Richiamata la L. n. 448/2001, in particolare l'articolo 19, c. 8, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli Organi di revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare l'articolo 6, cc. 2 e 6, in base ai quali:

- le Amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance; il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- le Amministrazioni Pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 6 (fra i quali la programmazione triennale di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997) non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

18.8.2000 n. 267, che stabilisce:

- all'articolo 88, l'estensione dei suddetti principi alle Autonomie Locali;
- all'articolo 91, c. 1, che gli Organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata della spesa di personale;
- all'articolo 91, c. 2, che gli Enti Locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai cc. 2 bis, 3, 3 bis e 3 ter dell'articolo 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificato dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

Richiamati i vincoli posti dalla normativa vigente in riferimento alla spesa di personale, ed in particolare:

- l'articolo 1, c. 557, della L. 27.12.2006 n. 296, e successive modificazioni, in base al quale, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;
- l'articolo 1, c. 557 quater, della L. 27.12.2006 n. 296, in base al quale, ai fini dell'applicazione del c. 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- l'articolo 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014, in base al quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis)  
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai cc. 557 e 562 dell'articolo 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Visto l'articolo 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, il quale modifica l'articolo 1, c. 228, secondo periodo, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, aumentando la capacità assunzionale degli enti locali nel 2017 e nel 2018 al 75% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-

popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 263, c. 2, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto altresì che, per l'anno 2019, la capacità assunzionale è pari al 100% della spesa relativa alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, così come previsto dall'articolo 3, c. 5, del D.L. n. 90/2014;

Visto l'articolo 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26, il quale prevede che "Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over";

Visto altresì l'articolo 1, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare:

- il c. 475, il quale dispone che, ai sensi dell'articolo 9, c. 4, della L. 24 dicembre 2012, n. 243, gli Enti Locali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, c. 466, della medesima L. n. 232/2016;
- il c. 476, il quale dispone che nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al c. 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempimento è fatto divieto di assumere il solo personale a tempo indeterminato;
- il c. 470, in base al quale "Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito <<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>>, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio";

Visto l'articolo 3, comma 8, della Legge 19/06/2019, n. 56, il quale dispone che al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001";

Dato atto che, in riferimento agli obblighi sopra indicati, il Comune di Monte San Pietro:

- nel bilancio di previsione 2020/2022, assicura la riduzione della spesa di personale rispetto a quella del triennio 2011/2013 (articolo 1, c. 557 quater, L. n. 296/2006), come esposto all'allegato C) alla presente deliberazione;

- ha rispettato quanto previsto dall'articolo 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, in quanto la spesa prevista per le assunzioni a tempo determinato ammonta, per l'anno 2019, ad € 77.381,18= e per l'anno 2020 è prevista in € 111.414,98, mentre la spesa sostenuta nell'anno 2009, per rapporti di lavoro flessibile, era pari ad € 232.694,33=;
- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2018 (articolo 1, c. 469 e seguenti, della L. n. 232/2016 Legge di bilancio 2017) come risulta dal monitoraggio semestrale delle risultanze del pareggio di bilancio relativamente all'intero anno 2018 inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso l'utilizzo del sistema web in data 29.1.2019 e rettificato in data 19.3.2019 con le risultanze del rendiconto. In data 21.3.2019 si è provveduto ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso il sistema web la certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2018;

Dato atto, infine, che con le seguenti deliberazioni di Consiglio è stata approvata la “Convenzione tra l'Unione dei Comuni Reno Lavino e Samoggia e i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di servizi e attività di Polizia locale e la costituzione di un corpo di Polizia locale unico tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa”:

- Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno n. 6 dell'1.2.2018;
- Consiglio Comunale di Monte San Pietro n. 2 dell'1.2.2018;
- Consiglio Comunale di Sasso Marconi n. 2 del 7.2.2018;
- Consiglio Comunale di Valsamoggia n. 3 del 30.1.2018;
- Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 5 del 31.1.2018;
- Consiglio dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia n. 1 del 12.2.2018;

Ricordato:

- che l'articolo 3, c. 5, del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito in L. n. 114 dell'11.8.2014, ha espressamente abrogato l'articolo 76, c. 7, del D.L. n. 112/2008;
- che l'articolo 16 del D.L. n. 113 del 24.6.2016 ha espressamente abrogato l'articolo 1, c. 557, della L. 27.12.2006, n. 296, lett. a), che imponeva la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;

Dato atto che il Ministero della Semplicazione e per la Pubblica Amministrazione ha emanato le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 con circolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

Evidenziato che la predetta circolare fissa i seguenti due principi:

1. “gli enti territoriali opereranno, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;
2. “le linee guida, adottate con decreti di natura non regolamentare definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore”. Dal che se ne deve trarre la conseguenza che esso ha essenzialmente un rilievo sul terreno del metodo che le singole amministrazioni devono utilizzare;

Dato atto che, alla luce delle linee guida emanate, il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:

- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;

Ribadito che, in sede di elaborazione dei piani, i profili quantitativi e qualitativi devono, pertanto, convivere ritenendo che, soprattutto in ragione dei vincoli finanziari esterni che incidono sulla quantificazione del fabbisogno, le scelte qualitative diventano determinanti al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse tanto finanziarie quanto umane;

Dato atto che il PTFP (Piano Triennale Fabbisogno Personale) si configura come un atto di programmazione che deve esser adottato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell'articolo 4, c. 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Evidenziato che le linee di indirizzo tendono dunque a favorire cambiamenti organizzativi che superino i modelli di fabbisogno fondati sulle logiche delle dotazioni organiche storicizzate, a loro volta discendenti dalle rilevazioni di carichi di lavoro superate sul piano dell'evoluzione normativa e dell'organizzazione del lavoro e delle professioni;

Preso atto che la predetta circolare conferma espressamente che per le Regioni e gli Enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, restano fermi i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale;

Sentiti i Responsabili di Settore, i quali, con riferimento alle funzioni, compiti e obiettivi assegnati, hanno attestato l'assenza di eccedenze di unità nell'ambito di ciascuna delle strutture dagli stessi dirette;

Dato atto che non si rilevano situazioni di soprannumero, anche temporanee, nella dotazione organica;

Vista la propria deliberazione n. 90 del 25 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Aggiornamento programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021", con la quale veniva approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e previsto quanto segue:

#### PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2019

Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 "Istruttori Amministrativi" - cat. C - mediante mobilità esterna, e, in subordine, mediante concorso pubblico (uno da assegnare al 1° Settore e uno da assegnare al 2° Settore)

Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e, in subordine, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto già vacante al 3° Settore

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C - ex articolo 90 del D.Lgs. 267/2000 fino al termine del mandato amministrativo 2014/2019

Proroga assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Autista Scuolabus” - cat. B3 - fino al 30/06/2019 in sostituzione di dipendente temporaneamente assegnato ad altro Settore

Proroga assunzione a tempo pieno e determinato fino al 09/10/2020 di n. 1 “Istruttore Tecnico” - cat. C1 - da destinare al Settore “Gestione del Patrimonio”

Proroga assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C - ex articolo 90 del D.Lgs. 267/2000 per il mandato amministrativo 2019/2024 limitatamente all’anno 2019

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C - dal novembre 2019 al 30.06.2020 da destinare al 1° Settore

#### PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2020

Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Collaboratore tecnico” - cat. B posizione giuridica B3 - assegnato al 4° Settore “Gestione del Patrimonio” - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in subordine, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto a far data dall’1.1.2020

Assunzione dall’1.7.2020 di n. 1 “Istruttore Direttivo Amministrativo” a tempo pieno e indeterminato - cat. D, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto vacante dall’1.1.2020 al 2° Settore

Assunzione dall’1.01.2020 di n. 1 “Istruttore Amministrativo” a tempo pieno e indeterminato - cat. C - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e, in subordine, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto vacante dall’1.1.2020 al 1° Settore

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore direttivo amministrativo” - cat. D - ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per il mandato amministrativo 2019/2024 a far data dal 4.3.2020

Proroga assunzione a tempo pieno e determinato fino al 09/10/2020 di n. 1 “Istruttore Tecnico” - cat. C1 - da destinare al Settore “Gestione del Patrimonio”

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C - dal novembre 2019 al 30.06.2020 da destinare al 1° Settore

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C - dall’1.1.2020 al 30.06.2020 da destinare al 2° Settore

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” - cat. C - ex articolo 90 del D.Lgs. 267/2000 per il mandato amministrativo 2019/2024

#### PIANO FABBISOGNO PERSONALE ANNO 2021

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 “Istruttore direttivo amministrativo” - cat. D - ai

sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 per il mandato amministrativo 2019/2024 a far data dal 4.3.2020

Assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C - ex articolo 90 del D.Lgs. 267/2000 per il mandato amministrativo 2019/2024

Preso atto che, in aggiunta a quanto già programmato nel corso dell'anno 2019, sono state rassegnate le dimissioni:

- per pensionamento da parte di n. 1 "Esecutore tecnico" - cat. B posizione giuridica B1 - assegnato al 4° Settore "Gestione del Patrimonio" a far data dal 01.01.2020;
- per assunzione presso altra Amministrazione da parte di un "Istruttore tecnico" - cat. C - assegnato al 5° Settore "Gestione del territorio" a far data dal 09.01.2020, con diritto alla conservazione del posto per la durata del periodo di prova;

Dato atto che si intende, pertanto, modificare la precedente programmazione approvata con atto n. 90/2019, come segue:

- anziché assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 "Istruttore amministrativo" - cat. C - dal novembre 2019 al 30.06.2020 da destinare al 1° Settore, previsione di assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore amministrativo" - cat. C - mediante graduatoria di concorso;
- eliminazione assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 "Istruttore Amministrativo" - cat. C - dal 01.01.2020 al 30.06.2020 da destinare al 2° Settore, in ragione delle procedure in corso per assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dello stesso Settore;
- posticipo assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Collaboratore tecnico" - cat. B posizione giuridica B3 - assegnato al 4° Settore "Gestione del Patrimonio" - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in subordine, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto a far data dal 01.05.2020;
- posticipo assunzione di n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo" a tempo pieno e indeterminato - cat. D, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto vacante dall'1.1.2020 al 2° Settore a far data dal 01.03.2020;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Esecutore tecnico" - cat. B posizione giuridica B1 - assegnato al 4° Settore "Gestione del Patrimonio" - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e, in subordine, mediante asta dal Centro per l'Impiego per la copertura del posto a far data dall'1.5.2020, a copertura del turn over in precedenza indicato;
- assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 "Istruttore Tecnico" - cat. C - per sei mesi, da gennaio a luglio 2020, per la durata del periodo di prova del dipendente dimissionario sopra menzionato;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Istruttore Tecnico" - cat. C - mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, e, in subordine, mediante graduatoria di concorso per la copertura del posto che si renderà vacante al 5° Settore dal 15.07.2020;

Visto l'allegato A) alla presente deliberazione dal quale risulta la capacità assunzionale di



questo Ente per l'anno 2019, aggiornata al corrente mese, pari ad € 126.989,07= (tale capacità tiene conto della cessazione di due dipendenti nell'anno 2019 e della cessione di capacità assunzione di Istruttore Direttivo/Ispettore di Polizia Locale all'Unione) e per l'anno 2020 pari ad € 253.001,06= (tale capacità assunzionale deriva dalle dimissioni per collocamento a riposo di quattro dipendenti e dalle ulteriori dimissioni di altro dipendente), che per ragioni di riservatezza non viene pubblicato all'Albo Pretorio;

Verificato che la presente programmazione contiene, sotto il profilo sostanziale, gli elementi essenziali richiesti dalle linee di indirizzo emanate dal Ministero per la Funzione Pubblica, fermo restando che la stessa potrà essere adeguata una volta che siano stati definiti, in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni, i modelli cui devono attenersi gli Enti Locali;

Ricordata la possibilità di modificare in qualsiasi momento il piano dei fabbisogni di personale, approvato con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare modifiche e/o integrazioni dello stesso;

Rilevato che, relativamente al presente provvedimento, sarà attivata la procedura di informazione alle RSU aziendali;

Dato atto che, sul presente atto, è stato acquisito l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti, secondo quanto previsto dall'articolo 19, c. 8, della L. n. 448/2001;

Attesa la propria competenza ai sensi del c. 3, dell'articolo 48, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - T.U. Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata effettuata dalla Responsabile del 1° e 2° Settore, coadiuvata dalla Responsabile del Servizio Personale Associato;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1° e 2° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente deliberazione;

A voti unanimi resi per alzata di mano

#### DELIBERA

- 1) - di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla capacità assunzionale di questo Ente aggiornata con i dati attualmente in possesso di questa Amministrazione, allegato che, per ragioni di riservatezza, non viene pubblicato all'Albo Pretorio;
- 2) - di approvare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022, come da prospetto allegato alla presente sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale;
- 3) - di dare atto che, nello schema di bilancio 2020/2022, gli stanziamenti per spese di personale tengono conto del piano triennale dei fabbisogni di personale;

- 4) - di dare atto che la presente programmazione rispetta i limiti posti dall'articolo 1, c. 557 e c. 557 quater, della L. n. 296/2006, come risulta dall'allegato C) alla presente deliberazione nel quale è stata confrontata la spesa media del triennio 2011/2013 con la spesa prevista per il 2020;
- 5) - di riservarsi la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, il piano dei fabbisogni di personale, approvato con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare modifiche e/o integrazioni dello stesso;
- 6) - di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente provvedimento essendo urgente l'avvio delle procedure di assunzione descritte in narrativa.

---

**Parere di regolarità tecnica**

---

**Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022.**

**PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE**

Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 274 del 29/11/2019.

*Monte San Pietro, 29/11/2019*

Il Responsabile di Settore

RIVETTA EMANUELA



## **Parere di regolarità contabile**

**Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022.**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 274 del 29/11/2019, si esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo

MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*F.to Monica Cinti*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Maria Consiglia Maglione*

---

***DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'***

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Maria Consiglia Maglione*

---

***DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE***

In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 11/05/2020 ed è stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE  
Emanuela Rivetta

---

***DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'***

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/05/2020, decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE 1° SETTORE  
Emanuela Rivetta